

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 146

Del 17 aprile 2015

Oggetto commissione per l'abilitazione alle funzioni di condotta dei convogli tranviari urbani sulla rete tranviaria del 'Gruppo Torinese Trasporti' S.p.A. - definizione dei criteri di individuazione dei dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale che rappresentano la stessa in commissione e modalità di autorizzazione

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa nell'ambito della propria competenza¹ determina di:

1. definire i criteri di individuazione dei dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale che rappresentano la stessa nell'ambito delle sessioni di esame della commissione di cui all'art. 4 dell'Allegato B al Decreto Ministeriale n. 513 del 4 agosto 1998, per l'abilitazione alle funzioni di condotta dei convogli tranviari urbani sulla rete tranviaria del 'Gruppo Torinese Trasporti' S.p.A.;
2. confermare nella qualità di rappresentante dell'Agenzia presso la commissione di cui al precedente punto 1, l'ing. Marco Marmotti;
3. individuare l'ing. Chiara Cavargna e il dott. Stefano Pepino quali rappresentanti dell'Agenzia presso la commissione di cui al precedente punto 1 in sostituzione dell'ing. Marco Marmotti;
4. definire le modalità di autorizzazione dei dipendenti alla partecipazione alle sessioni di esame così come descritto in motivazione;
5. approvare i moduli di richiesta autorizzazione per la partecipazione alle sessioni d'esame (allegati A e B);
6. trasmettere il presente provvedimento al Gruppo Torinese Trasporti' S.p.A. affinché la società provveda alle comunicazioni dei compensi in adempimento a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001.

Motivazione

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione con decreto 4 agosto 1998, n. 513 ha adottato il Regolamento recante, tra l'altro, le norme per l'abilitazione degli agenti destinati alla condotta dei convogli tranviari in servizio urbano (tali norme sono contenute nell'Allegato B facente parte integrante del Decreto come previsto espressamente all'art. 2 del Decreto stesso).

L'art. 4 dell'Allegato B al Decreto del 513/1998 rubricato "Svolgimento degli esami", prevede che l'esame consiste in una prova teorica il cui superamento consente l'accesso alla successiva prova pratica ed è effettuato da una Commissione composta, tra gli altri, da un rappresentante della regione o dell'ente locale territoriale competente².

Per effetto del decentramento amministrativo attivato dall'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dal Decreto Lgs 19 novembre 1997 n. 422, come modificato dal D. Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 e dalla legge della Regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, con la costituzione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, la competenza in ordine alla designazione del componente della commissione in rappresentanza dell'ente territoriale è

esercitata dall'Agenzia, titolare del contratto di servizio del trasporto urbano di superficie, comprensivo dei servizi tranviari.³

G.T.T. S.p.a., già Azienda Torinese Mobilità, società concessionaria dei Servizi di Mobilità urbana e metropolitana di Torino, con deliberazione approvata dal proprio Consiglio di Amministrazione del 19/04/2000, ha stabilito che al rappresentante dell'ente territoriale (Regione o ente locale), membro della commissione d'esame fosse dovuto, con oneri a proprio carico, un compenso per seduta definito in un importo pari ad € 103,29 (L. 200.000).

Con nota dell'Agenzia prot. 1609/p del 30/09/2004 era stato individuato quale rappresentante dell'Agenzia nella predetta commissione l'ing. Marco Marmotti e/o suo sostituto.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, commi 7⁴ e 9⁵, così come modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dei criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche così come esemplificati nel *"Documento elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante il confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali"*⁶, si ritiene necessario provvedere alla definizione di criteri e modalità di autorizzazione per la partecipazione del rappresentante dell'Agenzia alle sessioni di esame nonché alla individuazione dei sostituti.

Per l'individuazione del rappresentante e dei sostituti, sono considerate, al fine di escludere situazioni di conflitto di interessi, finanche potenziali, la qualifica, il ruolo e la posizione professionale, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte nel passato presso l'Agenzia, da ciascuno dei dipendenti da individuare.

In ordine alla valutazione della presenza di profili di incompatibilità dell'incarico con lo status di dipendente pubblico⁷ si evidenzia che

- non sono presenti caratteri specifici relativi alla abitudine e alla professionalità connessi con l'incarico; l'attività ha i caratteri della saltuarietà ed occasionalità; l'attività ha una durata limitata allo svolgimento delle sedute di esame e si prevede che annualmente si tengono circa dieci sedute d'esame;
- l'entità della remunerazione dell'incarico, anche considerando l'importo derivante dal cumulo dei compensi per tutte le sedute che si prevede possano svolgersi nell'anno, non cambia la valutazione espressa all'alinea precedente circa l'insussistenza di una situazione di abitudine o professionalità dell'incarico.

In ordine alla definizione dei criteri di individuazione dei rappresentanti dell'Agenzia in seno alla commissione d'esame di cui all'art. 4 dell'Allegato B al Decreto del 513/1998, dipendenti dell'Agenzia, si ritiene che gli stessi possano essere stabiliti come segue:

- assegnazione del personale all'Area Pianificazione controllo – Servizi alla Mobilità ;
- possesso di laurea di livello universitario;
- inquadramento nella categoria D;
- profilo professionale di tipo tecnico.

In relazione a quanto sopra, valutate le competenze del personale dipendente dell'Agenzia, si ritiene di confermare nella posizione di rappresentante dell'Agenzia in seno alla commissione d'esame di cui all'art. 4 dell'Allegato B al Decreto del 513/1998, l'ing. Marco Marmotti⁸ e individuare quali suoi sostituti l'ing. Chiara Cavagna⁹ e il dott. Stefano Pepino¹⁰.

Circa le modalità di autorizzazione dei dipendenti alla partecipazione alle sessioni di esame, al fine di consentire all'Amministrazione di valutare la compatibilità dell'impegno richiesto con il debito orario e con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro si dispone quanto segue:

- GTT S.p.A. dovrà trasmettere alla casella di posta elettronica istituzionale dell'Agenzia e per conoscenza al dipendente rappresentante dell'Agenzia, con congruo anticipo, la comunicazione con cui viene fissata la data della sessione di esame, con l'orario presunto di inizio e fine e il compenso previsto;
- il rappresentante dell'Agenzia o il suo sostituto, nel caso in cui il rappresentante non sia disponibile o non sia autorizzato per la specifica sessione d'esame programmata, dovranno presentare la richiesta di autorizzazione per la partecipazione alla sessione d'esame;
- l'autorizzazione può essere richiesta secondo le seguenti modalità:
 - richiesta di autorizzazione a partecipare alla sessione d'esami durante l'orario di servizio (da presentare con il modulo allegato A alla presente determinazione): la partecipazione può essere considerata a tutti gli effetti attività di servizio esterno, nel qual caso non dà diritto al compenso ma consente l'applicazione degli istituti contrattuali ordinari, se ne ricorrono le condizioni;
 - richiesta di autorizzazione a partecipare alla sessione d'esami fuori dall'orario di servizio (da presentare con il modulo allegato B alla presente determinazione): il dipendente svolgerà tale attività fuori dall'orario di lavoro giustificando l'assenza mediante la richiesta di ferie, recupero straordinario, permesso a recupero e avrà diritto al compenso previsto per la sessione;
- GTT S.p.A., nel caso in cui l'autorizzazione preveda la partecipazione alla sessione d'esami fuori dall'orario di servizio, comunicherà all'Agenzia, entro quindici giorni dall'erogazione, l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti dell'Agenzia¹¹.

In ordine alle eventuali necessità di autorizzazione del rappresentante sostituto alla partecipazione alle sessioni di esame, si prevede che, fatte salve le contingenti valutazioni in ordine alla compatibilità dell'impegno richiesto con il debito orario e con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, i sostituti siano autorizzati sulla base del criterio della turnazione.

Attenzione

Il conferimento degli incarichi oggetto del presente provvedimento è perfezionato, di volta in volta, con il rilascio dell'autorizzazione da parte del direttore generale in esito alla richiesta effettuata dai dipendenti interessati secondo le modalità sopra definite.

Pertanto il termine di 15 giorni per la comunicazione degli incarichi al Dipartimento della Funzione Pubblica, previsto dal comma 12 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, decorre dal rilascio dell'autorizzazione da parte del direttore generale.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 17 aprile 2015

¹ Ai sensi degli artt. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² DECRETO MINISTERIALE 4 AGOSTO 1998, n. 513 – Allegato B- Art. 4, comma 1 “L'esame consiste in una prova teorica il cui superamento consente l'accesso alla successiva prova pratica ed è effettuato da una commissione composta da un ingegnere dell'U.S.T.I.F. con funzioni di presidente, dal direttore di esercizio dell'azienda tramviaria o da un ingegnere da questi delegato, da un rappresentante della regione o dell'ente locale territoriale competente.”

³ Con Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2001, n. 2-2937 è stato deliberato che *ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 4.1.2000 n.1 che a far data dal giorno 1 giugno 2001 sono trasferite al Comune di Torino, sino alla costituzione del Consorzio denominato “ Agenzia per la Mobilità Metropolitana” di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. 1/2000, le funzioni ed i compiti amministrativi descritti nell'art. 2 comma 1 lett. C) dalla L.R. 1/2000, oltre ai compiti che il D.P.R. 753/80 assegna alle Regioni.*

Detti compiti riguardano gli impianti fissi realizzati o in corso di realizzazione sottoriportati:

- linee tranviarie [...];

Art. 2 comma 1 lett. C) dalla L.R. 1/2000 prevede che *“Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall'integrazione funzionale delle reti e dei servizi così articolati: [...] c) reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purchè sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonché di tranvie e di metropolitane”*

⁴ Art. 53, comma 7 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.: *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi [...]”*

⁵ Art. 53, comma 9 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.: *“Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi [...]”*

⁶ Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b).

Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ.

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001:

a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957;

b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012);

c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

d) altri casi speciali oggetto di valutazione

nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

b) CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.

3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocimento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO.

1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.

2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.

3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.

4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.

5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996).

6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

⁷ Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

⁸ L'ing. Marco Marmotti ha la qualifica di istruttore direttivo tecnico (Cat. D); è titolare della posizione di alta professionalità denominata "Responsabile dell'U.O. controllo e della sicurezza dei servizi automobilistici e tranviari" istituita nell'ambito dell'Area "pianificazione e controllo" - "Servizi alla Mobilità"

⁹ L'ing. Chiara Cavagna ha la qualifica di istruttore direttivo tecnico (Cat. D); è responsabile di procedimento "Gestione OTX - gestione del flusso di comunicazione con l'utenza del servizio di trasporto pubblico automobilistico metropolitano" nell'ambito dell'area "pianificazione e controllo"

¹⁰ Il dott. Stefano Pepino ha la qualifica di istruttore direttivo tecnico (Cat. D); è responsabile di procedimento "autorizzazione dei servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza" nell'ambito dell'area "pianificazione e controllo" - "Servizi alla Mobilità"

¹¹ Art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001: *"Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici."*